

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione dei progetti e la concessione dei crediti
 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione stradale
 in aggiunta all'VIII periodo

(del 12 aprile 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Oggetto del presente messaggio è la richiesta di un credito di fr. 547.500.— per alcune correzioni stradali che fanno parte della sistemazione generale.

Quest'opera imponente che va compendosi nel tempo, secondo un ritmo determinato dalle possibilità finanziarie del Cantone e dalla consistenza dei sussidi federali, non ha sosta nei periodi di pace e si svolge in questi anni con maggior intensità, incalzata dalle esigenze del traffico automobilistico, in continuo sviluppo.

Si tratta ora di lavori che interessano alcuni centri del Cantone e che sono sussidiati col 50 % dai Comuni ed enti interessati: ne diamo una breve descrizione:

1. Allargamento di un tronco di via Besso, a Lugano.

Il piano regolatore delle città di Lugano prevede la sistemazione di tutto il tracciato di via Besso, fino all'incrocio con le 5 Vie.

Nel 1925-26 il Comune di Lugano ha corretto il tronco inferiore di via Besso, per cui i lavori ora in progetto sono la continuazione logica delle migliorie già realizzate lungo questa arteria cittadina di grande traffico che serve di accesso diretto al nodo stradale delle 5 Vie dal quale si dipartono le strade per Breganzona, Muzzano Bioggio, il piano del Vedeggio, e per Massagno (strada Biasca - Chiasso).

Si correggono ca. 200 ml. di strada, dall'incrocio di via Moncucco al bivio di via Cortivallo, dando al campo viabile una larghezza di m. 9 più un marciapiede di m. 2.

L'allargamento avviene lungo il lato sud, mediante arretramento del marciapiede e demolizione dello stabile Andrezza: in tal modo si ottiene una sistemazione razionale del pericoloso incrocio di via Bossi con via Coremmo e via Moncucco, assicurando la visuale, con raccordi a raggio sufficiente.

Il preventivo di spesa è calcolato in fr. 295.000.— di cui 210.000.— per le sole espropriazioni, ed è suddiviso in parti eguali tra lo Stato e il Comune di Lugano.

La pubblica utilità è stata decretata dal Consiglio di Stato il 9 gennaio 1951 e i piani vennero esposti presso la Cancelleria municipale di Lugano dal 18 gennaio al 17 febbraio 1951.

In tempo utile è stato presentato un solo ricorso da parte dei sig.ri Giani Martino ed Eredi fu Floriano Bernasconi, i quali contestano la pubblica utilità dell'opera e — in via subordinata — chiedono che essa sia negata per l'arretramento del marciapiede tra via Moncucco e via Cortivallo, davanti ai mappali 1281 e 1282 affermando che la via Besso non è una strada di gran traffico e che l'arretramento del marciapiede non è necessario, così che gli ipotetici vantaggi sarebbero nettamente inferiori al danno che provocano agli stabili dei ricorrenti.

Si deve osservare che — contrariamente alle informazioni dei ricorrenti, via Besso è un'arteria molto importante, la quale serve una zona con sviluppo edilizio in costante aumento e che porta al nodo stradale delle 5 Vie da dove s'irradiano numerose strade, come già abbiamo detto. La larghezza di 9 m. per il campo viabile e di 2 m. per il marciapiede deve ritenersi giustificata e necessaria.

Gli eventuali danni provocati alle proprietà dall'arretramento dell'attuale marciapiede, potranno essere messi in evidenza dai ricorrenti quando saranno esposti i piani di esecuzione e la Commissione dei periti li valuterà fissando l'ammontare delle indennità dovute per tali espropriazioni.

Per questi motivi, il ricorso deve essere respinto, confermando la pubblica utilità dell'opera.

2. *Correzione del tronco Massagno - Ricordone (via Tesserete - Sassa - Ricordone)*

La strada che si stacca da via Gottardo, a Massagno, e che raggiunge la località di Sassa-Ricordone, si svolge in territorio di Massagno e di Lugano: è stretta e pericolosa poichè fiancheggiata dalla linea della ferrovia elettrica Lugano-Tesserete. La correzione di questo tronco è sentita da molto tempo e non può essere ulteriormente rinviata, poichè si tratta di una strada a forte traffico, che congiunge direttamente Lugano ai paesi della Capriasca, ed anche perchè la ferrovia deve procedere alla sistemazione delle rotaie.

Il progetto prevede la sistemazione di 753 ml. di strada, di cui 403 lungo il confine giurisdizionale di Lugano e di Massagno; 232 in territorio di Massagno e 118 in territorio di Lugano.

La correzione segue il tracciato attuale, mantenendo suppergiù lo stesso andamento altimetrico, in modo da non pregiudicare i raccordi di via Gerso e di via Castausio e le pendenze della linea ferroviaria, per le esigenze tecniche di servizio (punte massime di energia).

La sezione-tipo, unica per tutto il tronco Massagno-Ricordone, vale a dire da via Gottardo al bivio di via Ronchetto, è la seguente:

- a) larghezza del campo viabile pavimentato: m. 9;
- b) marciapiedi a monte e a valle: larghezza m. 1.50 ciascuno;
- c) sedime ferroviario incorporato nel campo stradale su tutto il tronco corretto, appoggiandolo al marciapiede a monte, in base alle vigenti prescrizioni federali per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie.

Il sedime ferroviario entrerà in sede propria, a nord della diramazione di via Ronchetto e correrà parallelo alla strada cantonale.

E' prevista la pavimentazione del tronco corretto, mediante un tappeto bituminoso di 4 cm. di spessore.

La spesa è calcolata in Fr. 700.000.— così ripartita:

a) a carico dello Stato: 50 % di Fr. 700.000.—	=	Fr. 350.000.—
b) a carico di Massagno e Lugano: 40 % di Fr. 700.000.—	=	» 280.000.—
c) a carico della Ferrovia Lugano-Tesserete (oltre i lavori che riguardano il sedime ferroviario)		
10 % di Fr. 700.000.—	=	» 70.000.—
		<hr/>
		Totale Fr. 700.000.—

La quota di Fr. 280.000.— messa a carico dei Comuni di Lugano e di Massagno corrisponde a ml. 753 × Fr. 372 il ml. e vien ripartita in base alla lunghezza di tronchi corretti sui rispettivi territori e precisamente:

	<i>Massagno</i>	<i>Lugano</i>
Massagno e Lugano in parti eguali:	Fr.	Fr.
ml. 403 a Fr. 372 il ml. = Fr. 149.916	74.958.—	74.958.—
Massagno ml. 232 a Fr. 372 il ml. =	86.224.—	
Lugano ml. 118 a Fr. 372 il ml. =		43.860.—
	<hr/>	<hr/>
	161.182.—	118.818.—
	<hr/>	<hr/>
Totale	280.000.—	

Il Consiglio di Stato, con decreto del 20 settembre 1950 ha riconosciuto la pubblica utilità dell'opera ed ha approvato in via preliminare progetto, preventivo e riparto spesa.

I piani sono stati esposti presso le cancellerie municipali di Lugano e di Massagno, dal 2 al 31 ottobre 1950; in tempo utile vennero presentati alcuni ricorsi e precisamente:

Società Ferrovia elettrica Lugano - Tesserete

Non contesta la pubblica utilità bensì il riparto spesa fissato dal Consiglio di Stato e chiede:

- a) l'esonero dal contributo per la sistemazione e la pavimentazione della tratta Sassa-Ricordone, dove la ferrovia è attualmente in sede propria con binario Vignole, ciò ridurrebbe di $\frac{1}{2}$ ca. il suo contributo;
- b) un'indennità di espropriazione di Fr. 20.000.— per il suo sedime di mq. 1.000.— da incorporare nella strada cantonale;
- c) il rimborso della spesa, valutata in Fr. 55.500.— per la costruzione del tronco ferroviario Sassa-Ricordone con binario tipo Phoenix, sul sedime stradale sistemato come al progetto esposto.

Circa queste richieste osserviamo:

- ad a) Anche per la tratta Sassa-Ricordone il progetto prevede migliorie, con ampliamento delle curve di raccordo sia dell'asse stradale che del binario ferroviario: un contributo quindi della ricorrente per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di questo tronco stradale è giustificato.

E' anche opportuno rilevare che il contributo del 10 % venne fissato quale media dell'interesse che la Società Ferrovia elettrica Lugano - Tesserete ritrae dall'insieme dei lavori progettati per la intera tratta dalla cantonale di via S. Gottardo alla località di Sassa-Ricordone. Proponiamo quindi la conferma di questo contributo del 10 %, poichè ritenuto giustificato ed equo.

- ad b) Per quanto riguarda la indennità d'espropriazione che appare in principio giustificata, la ricorrente potrà esporre la sua richiesta quando saranno esposti i piani di esecuzione.
- ad c) Si ammette il rimborso della spesa necessaria per la posa del nuovo binario Phoenix lungo il tronco dove la ferrovia è attualmente in sede propria: il relativo importo sarà valutato in sede di esecuzione, tenuto presente il valore del vecchio binario Vignole che verrà rimosso.

Comune di Massagno

Non contesta la pubblica utilità dell'opera ma ricorre tuttavia:

- a) contro i progetti dell'opera;
- b) contro l'obbligo di partecipare alla spesa e la percentuale posta a suo carico.

Si osserva:

- ad a) Il Comune di Massagno trova esagerata la larghezza di ml. 9 data al campo stradale, ritenendo quella di ml. 7 sufficiente per le necessità del traffico lungo la via Tesserete.

Se l'interesse della Ferrovia Lugano - Tesserete e del Comune di Lugano sono tali da giustificare i 9 metri previsti dal progetto, propone che la relativa maggior spesa venga messa a carico di questi enti.

Si osserva che i sette metri voluti dal Comune di Massagno sarebbero sufficienti, se su questo sedime non fosse posta la Ferrovia Lugano-Tesserete che con le sue vetture di m. 2.70 di larghezza occupa già buona parte del campo stradale.

La larghezza di m. 9 del campo stradale deve essere confermata perchè ritenuta necessaria per garantire il traffico nei due sensi al passaggio, alquanto frequente, dei treni da e per Tesserete.

- ad b) Massagno non contesta la percentuale del 40 % messa a carico dei Comuni di Lugano e di Massagno ma ritiene che a quello di Lugano debba essere accollato un contributo a corpo di Fr. 40.000.— per gli speciali vantaggi che ha dal percorso di via Ronchetto.

Per il rimanente (40 % della spesa — Fr. 40.000.—) ammette il riparto stabilito dalla risoluzione del Consiglio di Stato nel senso che il contributo di ciascun Comune sia proporzionato alla lunghezza dei tronchi di strada corretta posti sui rispettivi territori.

Le norme per la determinazione dei contributi comunali sono fissate dall'art. 17 della legge 17 gennaio 1951 sulla costruzione, manutenzione ed uso delle strade cantonali: queste norme giustificano il riparto, fissato dal Consiglio di Stato, sulla base del 40 % della spesa, riparto che deve quindi essere mantenuto.

Burstein B., Libreria, Massagno

Contesta la pubblica utilità dell'opera, poichè ritiene che l'allargamento previsto di via Tesserete è esagerato: esso deturperebbe irreparabilmente la sua proprietà, causando difficoltà di accesso pedonale alla stessa.

Si osserva:

- a) la larghezza di m. 9 per il campo stradale, con sedime ferroviario e vetture di m. 2.70 di larghezza, deve essere ritenuto appena sufficiente;
- b) eventuali richieste per danni, in seguito ad espropriazione di terreni, dovranno essere formulate quando saranno esposti i piani d'esecuzione;
- c) l'accesso pedonale alla proprietà, ora praticato dal sedime stradale, sarà molto migliorato poichè avverrà dai marciapiedi previsti su ciascun lato della strada.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Krezdorn Giulio - Pensione Morf - Massagno

Contesta la pubblica utilità dell'opera e fa rilevare il grave danno che subisce la sua proprietà a causa dei lavori progettati, sia per l'allargamento della strada verso lo stabile che per il rialzo di 2 m. del livello stradale, in confronto a quello attuale.

Dai piani esposti non risultano questi dati; la sopraelevazione del campo stradale è di soli 50 centimetri e non di m. 2 come dichiara il ricorrente; in tutti i casi, nel progetto di esecuzione saranno tenute presenti, nel limite del possibile, le richieste formulate dal signor Krezdorn, il quale potrà, durante il periodo di esposizione di questi piani, rinnovare, eventualmente, il suo ricorso.

Contesta la pubblica utilità poichè ritiene che l'espropriazione di due metri di giardino per tutto il suo fronte verso strada, costituisce un grave danno per la villa; chiede quindi che la strada sia spostata dal lato opposto e che non siano prelevati contributi, poichè ingiustificati.

I nuovi cigli stradali e quindi le espropriazioni dei terreni necessari, sono collegati ad un asse stradale il cui tracciato, allestito per i bisogni del traffico, non sopporta così facilmente variazioni parziali come desidera il ricorrente. Per le indennità di espropriazione ed i contributi, i ricorsi devono essere presentati all'atto della pubblicazione dei piani di esecuzione.

Soldati Raffaele, Lugano

Contesta la pubblica utilità dell'opera ed esclude quindi il diritto di espropriazione nei confronti dei privati; sostiene che il terreno da espropriare lungo il parco di sua proprietà avrà una superficie di circa mq. 5.000.— e che la maggior larghezza data alla strada, da m. 7 a m. 9, non risolverà il problema dell'incrocio contemporaneo fra tramvia e due automezzi.

Si osserva:

- a) il parco della villa Soldati costeggia solo da un lato la via Tesserete, per una lunghezza di ml. 210. La superficie da espropriare sarà di circa mq. 1000 e non di mq. 5000 come asserito nel ricorso;
- b) circa la larghezza di m. 9 del campo stradale ci siamo già pronunciati col preavviso sui ricorsi precedenti; è ritenuta sufficiente data la presenza, su ciascun lato della strada, dei marciapiedi per il transito pedonale. Una larghezza maggiore non sarebbe giustificata; proponiamo quindi di respingere il ricorso presentato dal signor Raffaele Soldati.

3. Costruzione di una nuova strada di accesso all'edificio delle esposizioni zootecniche di Giubiasco (Stallone)

Il Comune di Giubiasco ha fatto studiare progetto e preventivo per la costruzione di questa nuova strada lunga ca. 282 m. in rettilineo che congiunge la cantonale allo stallone e al cimitero di Giubiasco. La larghezza del campo viabile è fissata in m. 7 più due marciapiedi di m. 2 ciascuno: è pure prevista la fognatura per le acque meteoriche e per gli scoli luridi. La pavimentazione è fatta mediante tappeto bituminoso di 5 cm. di spessore.

La spesa è calcolata in Fr. 216.500.— di cui Fr. 101.000.— per il tronco che va dalla sez. 1 alla sez. 30 che interessa anche lo Stato ma escluso il piazzale davanti al cimitero e Fr. 115.500.— per il tronco fra le sez. 30 - 36 e per il piazzale di fronte al Cimitero.

Il riparto spesa è fissato come segue:

- a) per il 1. tronco: Fr. 51.000.— a carico del Comune di Giubiasco
Fr. 50.000.— (contributo fisso) a carico dello Stato
 - b) per il 2. tronco: Fr. 115.500.— interamente a carico del Comune
- Fr. 216.500.— totale.

Con risoluzione governativa del 12 gennaio 1951 il Consiglio di Stato ha decretato la pubblica utilità dell'opera, approvando il progetto.

I piani sono stati depositati presso la cancelleria municipale di Giubiasco dal 20 gennaio al 19 febbraio 1951. Entro i termini stabiliti dalla legge venne presentato un solo ricorso da parte del signor Clemente Lavizzari fu Alessandro Giubiasco, il quale non contesta la pubblica utilità dell'opera ma fissa le indennità volute: il ricorrente potrà esporre le sue richieste di indennizzo quando verranno esposti i piani di esecuzione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
per alcune opere di sistemazione delle strade
in aggiunta all' VIII periodo

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 aprile 1951 n. 297 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati i progetti delle seguenti opere ed accordati i crediti relativi:

<i>Designazione opere</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Contributi e sussidi</i>	<i>Quota a carico Stato</i>
1. Allargamento di un tronco di via Besso a Lugano	295.000.—	147.500.—	147.500.—
2. Correzione strada Massagno-Ricordone (via Tesserete-Sassaricordone)	700.000.—	350.000.—	350.000.—
3. Costruzione nuova strada di accesso all'edificio esposizioni zootecniche di Giubiasco	101.000.—	51.000.—	50.000.—
Totale	Fr. 1.096.000.—	548.500.—	547.500.—

Art. 2. — Eventuali sussidi federali andranno in deduzione del costo effettivo dell'opera.

Art. 3. — Non sarà dato corso all'esecuzione dell'opera sino a quando i contributi dovuti dai Comuni o altri enti interessati non siano stati fissati in modo definitivo a sensi di legge.

Art. 4. — Il contributo dei Comuni sarà versato in due rate: una all'inizio dei lavori sulla base del preventivo e la seconda a lavori ultimati e collaudati, sulla base del consuntivo approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 5. — E' accordata ai Comuni la facoltà di imporre ai privati i contributi previsti dalla legge.

Art. 6. — Il credito sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Il Consiglio di Stato provvederà alla copertura mediante l'accensione di mutuo o l'emissione di prestito il cui ricavo sarà da iscriverne al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 7. — I ricorsi presentati contro la pubblica utilità dell'opera, il riparto spesa ecc. si ritengono evasi in conformità dei considerandi indicati nel messaggio governativo.

Art. 8. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato fisserà la data dell'entrata in vigore.